



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
- TARANTO -
Ufficio Studi e Progetti

Segn. BST-25-15437-S - TARANTO – MARISCUOLA
Servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici interrati

Incarico di esecuzione indagini, PFTE e PE comprensivo di PSC per i lavori di
“Realizzazione di un Polo per l’infanzia: Asilo Nido - Scuola per l’infanzia e opere annesse”
I.D. 4887 - Cap. 7120/28 SMM - C.E. 114324 - E.F. 2026

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Comprensorio: MARISCUOLA TARANTO
Codice ID: 4887
Cap.: 7120-28 S.M.M.
C.E.: 114324
E.F.: 2026

IL TECNICO
S.T.V. (INFR) Fabiana ZIZZI

Visto:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI ESECUZIONE
C.V. (INFR) Morena COLACELLI

PREMESSA:

Le presenti condizioni amministrative, le condizioni tecniche, le tavole di progetto ed i costi del servizio in oggetto sono state fornite dal 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, demandato alla successiva approvazione del servizio di bonifica. Tali condizioni sono state integrate con i dati relativi della Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto.

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga, nella più ampia e valida forma legale e senza riserva alcuna, ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, il servizio appaltato, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione dello stesso tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato “Codice”;
- La Legge 21 aprile 2023, n. 49 stabilisce le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;
- Il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - di seguito denominato “Regolamento Difesa” per quanto ancora applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D. Lgs. n.36/2023 agli articoli 225 e 226, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa per quanto ancora applicabile;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni (in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex d. Lgs. 163/2006 ed ex d.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche ulteriori: gli artt. da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. da 16 a 19 compreso; art. 27; art. 35 e art. 36) – di seguito denominato “Capitolato Generale” – e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.
- artt. 450 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246;
- norme del codice civile, dell'ordinamento giuridico italiano, per quanto eventualmente non previsto.

con specifico riferimento al settore della Bonifica Ordigni Bellici si aggiungono anche le seguenti:

- Determinazione n.19 del 27/09/2001 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici;
- Codice dell'Ordinamento Militare D.lgs. n. 66/2010;
- D.M. 11/05/2015 n. 82 "Regolamento Albo Imprese";
- Direttiva Tecnica GEN-BST-001 Bonifica Bellica Sistemica Terrestre, Ministero della Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio, edizione 2024;
- Prescrizioni Uniche BST (contenute nella parte II del modello di DUB previsto dalla Direttiva Tecnica **GEN-BST-001 Ed. 2025 – 1^a AA.VV.**) tra cui:
 - Norme di carattere generale descritte ai punti compresi tra 2.1.1 e 2.1.10;
 - Obblighi per operatore economico specializzato descritti ai punti compresi tra 2.2.1 e 2.2.10;
 - Prescrizioni tecniche BST descritte ai punti compresi tra 2.3.1.1 e 2.3.6.3..

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

L'ammontare complessivo del servizio di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale, è di **€ 17.602,37 (diciassettemilaseicentodue/37)**, comprensivi di oneri di sicurezza, manodopera ed I.V.A. come da legge.

Condizioni Amministrative BCM: TARANTO - MARISCUOLA – Lavori di Realizzazione di un Polo per l'infanzia

L'appalto è stipulato interamente **a corpo** secondo le indicazioni del Codice e riportato nel quadro economico. Per il servizio di cui al presente contratto, ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.

ARTICOLO 4 – Consegna del servizio, tempo utile per l'ultimazione del servizio, programma di esecuzione, sospensioni e riprese del servizio, proroghe

La consegna del servizio sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), su autorizzazione del responsabile del procedimento, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del contratto (artt. 5 e 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49).

L'Affidatario sarà tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dal DEC per ricevere la consegna del servizio che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per il compimento del servizio.

Qualora l'Affidatario non si presenti nel giorno stabilito, il DEC fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal DEC, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il servizio dovrà essere compiuto nel termine di giorni **21 (ventuno)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio del servizio vero e proprio;
- i periodi di 7

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento del servizio.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo del servizio per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione del servizio è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 121 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalità ed i contenuti fissati nel comma 1 dell'art. 121. Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 121, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore del servizio, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa del servizio.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il DEC e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

ARTICOLO 5 – Penalità per ritardato adempimento

In conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice, si prevede che in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰ (1 per mille) dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 116 del Codice.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9 del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 6 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 e 117 del Codice pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi degli articoli 53, comma 4 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice e:

- essere conforme agli schemi di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);
- essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS o da uno degli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.(a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e della Finanze ex art. 2 co. 1 DPR n. 115 del 30.3.2004).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria potrà fruire delle riduzioni previste dal comma 8, art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e l'Appaltatore dovrà dare dimostrazione all'A.D. di essere in possesso dei requisiti che danno titolo alle citate riduzioni.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 7 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore nell'espletamento del servizio deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile. E' a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. L'Appaltatore deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. L'Appaltatore, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

- 7-a) **DIRIGENTE TECNICO BCM** incaricato dall'appaltatore della direzione tecnica del servizio
L'appaltatore dovrà nominare un "DIRETTORE TECNICO" quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto al DEC per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare al DEC, prima dell'inizio del servizio stesso, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il DEC ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

- 7-b) **ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE**

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione del servizio ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso del servizio.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché le modalità operative riportate nella Direttiva GEN-BST-001 ed. 2024, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "direttore del servizio"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore del servizio, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore del servizio medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione del servizio stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina del servizio.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore del servizio ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dal servizio nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione del servizio, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti al servizio e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

7-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.119, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n. 98/2013. Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione del servizio, prima dell'inizio del servizio, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

7-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità del servizio effettuato spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, il progetto di bonifica con relativa legenda e suddivisione in campi, sulla scorta del progetto di bonifica posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore del servizio riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di verifica e validazione della direzione del servizio e per i relativi ripristini.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione del servizio e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

7-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore del servizio può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione del servizio, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 8 - Fatturazione e tracciabilità flussi finanziari

La fattura compilata in maniera analitica dovrà recare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla presente procedura, e sarà, trasmessa tramite piattaforma SDI, ai sensi della normativa in tema di fatturazione elettronica, Legge nr. 244 del 24 dicembre 2007, D.M. 03 aprile 2013, n. 55 e relativa circolare interpretativa del 31 marzo 2014, n. 1 del MEF, dovrà essere emessa esclusivamente su richiesta del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) successivamente alla verifica di conformità favorevole del servizio reso, utilizzando i seguenti dati:

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ARTICOLO 9 – Danni

Qualora nella esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore del servizio compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore del servizio nei termini stabiliti dai capitoli speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore del servizio procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore del servizio;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione del servizio eseguito con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 10 - Pagamenti

Il pagamento avverrà a SALDO dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre le eventuali penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto.

I termini per disporre il pagamento degli acconti non possono superare i trenta giorni dall'emissione del relativo certificato; il termine per la rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione del Contratto applicativo. Prima di emettere il pagamento è necessario acquisire da parte della stazione appaltante la seguente documentazione:

- presentazione di regolare fattura elettronica resa con le modalità di cui al precedente art. 8; (per ricezione della fattura deve intendersi la data di accettazione della stessa sulla piattaforma di contabilità pubblica "INIT");
- verifica definitiva di conformità del servizio a cura dell'organismo preposto;
- acquisizione da parte dell'A.D. della documentazione (D.U.R.C.) rilasciata da INPS e INAIL e Cassa professionale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei collaboratori e dei dipendenti. In caso di attestazione di inadempienza da parte dei citati Enti, si procederà con l'azione sostitutiva (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010);
- verifica di eventuali inadempimenti fiscali di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come disciplinato da Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ove previsto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti di importi superiori ad €5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

ARTICOLO 11 – Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del certificato di pagamento del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo del servizio, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono riconosciute senza necessità di apposite domande o riserve e sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 12 – Subappalto

Non è previsto l'istituto del subappalto.

ARTICOLO 13 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e art. 33 dell'Allegato II.14 del citato D.Lgs. non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 14 – Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto BCM approvato con parere vincolante positivo, può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento di servizi non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, del servizio e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore del servizio.

Qualora l'A.D. ritenga di richiedere all'appaltatore l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'appaltatore, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui all'articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque facoltà dell'A.D. assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

ARTICOLO 15 - Divieto di cessione contratto

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 119 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 c.c..

ARTICOLO 16 – Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) dovrà essere emesso dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) ai sensi dell'Allegato II 14 art. 28 comma 3 del Codice entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione del servizio ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

ARTICOLO 17 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del servizio professionale relativo al presente disciplinare è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c. (*foro della P.A.*).

ARTICOLO 18 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 19 – Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del 22 %, pari ad € **3.174,37 (tremilacentosettantaquattro/37)**, sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

La fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.17 ter del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e s.m.i..

ARTICOLO 20 – Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, l'appaltatore assolve l'imposta di bollo, di cui al d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642, una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso mediante versamento della stessa con modalità telematiche (F24 ELIDE). Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al menzionato d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore dell'imposta è definito dalla Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 21 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo pec dell'Ente appaltante è il seguente: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 22 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

Se la stipula del contratto non avviene, per fatto imputabile alla stazione appaltante, nei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 18 e 55 del Codice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato, ai sensi del comma 5 del menzionato art. 18. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

ARTICOLO 23 – Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di recesso a mente del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. Nel caso di non accoglimento dell'istanza di recesso e tardiva consegna, la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel primo atto di appalto idoneo a riceverle.

ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 25 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo e clausola penale

Nell'ipotesi di risoluzione della scrittura privata, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguito, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 26 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, così come modificato e integrato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale della scrittura privata; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto della presente scrittura privata senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, così come modificato e integrato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 27 – Contestazioni e riserve

Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

Il direttore dell'esecuzione contrattuale o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore esecuzione contrattuale redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore esecuzione contrattuale nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono allegati ai rapportini giornalieri.

Eccezioni e riserve dell'esecutore

Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 del Codice.

Il Direttore dell'esecuzione a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 28 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 29 - Trattamento dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria all'appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare all'appalto in oggetto;

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato:

- 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.